

# COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

## Città Metropolitana di Napoli

### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N.	56
DEL	29/04/19

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 18,05, nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Gennaro Vesuviano, nominata, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/02/2018, registrato alla Corte dei Conti il 16.02.2018.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

<i>Componenti la Commissione</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Dott.ssa Erminia Ocello</i>	X	
<i>Dott.ssa Raffaella De Asmundis</i>	X	
<i>Dott. Giuseppe Mingione</i>	X	

La Commissione Straordinaria, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Alberto Zurlo, quale verbalizzante e con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

## Città Metropolitana di Napoli

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U.E.L. n. 267/2000).

Vista la proposta avente ad oggetto: **Approvazione Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale.**

Ritenuto la stessa conforme agli obiettivi perseguiti da questa amministrazione commissariale e meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole del regolarità tecnica reso dal responsabile competente del servizio ai sensi dell'articolo 49 del TUEL n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge.

### DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale.** stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi;  
Stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi
- 2) dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.**

**Premesso** che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza urbana ovvero il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di viabilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, onde di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la tutela dell'integrità delle persone, delle cose e la prevenzione dell'illecito sversamento di rifiuti;

**Rilevato** che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

**Considerato** che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

**Considerato** altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

**Preso atto che:**

- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia.
- Il **Regolamento UE n. 2016/679** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "*Pacchetto Europeo protezione dati*" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la **Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al **trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- il **decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38**, recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in*

tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;

- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 17 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

**Acquisito** il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, secondo il disposto degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

#### **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale", che consta di n. 17 articoli, nel testo allegato (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



LA COMMISSIONE STRAGGIUNARIA  
(Ocello, D. ...)



---

**COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO**  
**Città Metropolitana di Napoli**

**REGOLAMENTO PER LA VIDEO  
SORVEGLIANZA ED IL TELECONTROLLO  
DEL TERRITORIO**

## **Sommario**

1. Finalità	3
2. Principi generali	3
3. Ambito di applicazione	3
4. Informativa	4
5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.	4
6. Notificazione, Responsabili, Soggetti autorizzati e Responsabile della protezione dei dati	4
7. Servizio di videosorveglianza.	5
8. Trattamento e conservazione dei dati	5
9. Modalità di raccolta dei dati	6
10. Obblighi degli operatori	6
11. Manutenzione e assistenza	6
12. Diritti dell'interessato	6
13. Sicurezza dei dati	7
14. Provvedimenti attuativi	7
15. Norma di rinvio	7
16. Entrata in vigore	8
17. ALLEGATO — Modello semplificato di informativa minima	8

## **1. – Finalità**

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di San Gennaro Vesuviano sul proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## **2. Principi generali**

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, minimizzazione, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice), ai sensi dell'art. 05 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ai sensi del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.
3. Principi di necessità e minimizzazione: il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
4. Principi di proporzionalità e protezione dei dati di default: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione e finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

## **3. Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di San Gennaro Vesuviano sul proprio territorio.

#### **4. Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa:
  - a) Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  - b) Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  - c) Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

#### **5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo per motivi di sicurezza urbana.**

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

1. Assicurare la protezione e incolumità degli individui, per i profili attinenti alla sicurezza urbana con particolare riferimento all'illecito sversamento dei rifiuti, alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e per migliorare le condizioni di viabilità nei centri urbani, la convivenza civile, e la coesione sociale;
2. Proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
3. Acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche fine di:

1. Sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
2. Consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..).

#### **6. Notificazione. Responsabili, soggetti autorizzati e Responsabile della protezione dei dati**

1. Il rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Per quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile, dei Soggetti autorizzati al trattamento e del Responsabile della protezione dei dati si rinvia a quanto previsto si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni ex REGOLAMENTO (UE)



2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e i vigenti regolamenti comunali in materia di tutela, trattamento e riservatezza de dati personali.

## **7. Servizio di videosorveglianza.**

1. La visione delle immagini del servizio di videosorveglianza di questo Comune è di competenza del Servizio di Polizia Municipale, a mezzo dei propri responsabili ed agenti, designati soggetto autorizzato del trattamento e della conservazione dei dati.
2. L'ambito tecnico di gestione (installazione, manutenzione, cartelli, collegamenti, reti, conservazione, ecc.) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione.
3. Per l'accesso alla visualizzazione delle immagini, sia in tempo reale che registrate e per l'eventuale esportazione, è necessario essere muniti di apposite credenziali di autenticazione in dotazione al Sindaco ed all'incaricato della polizia locale.
4. la sola visione delle immagini è altresì remotizzabile presso il Comando Stazione Carabinieri di San Gennaro Vesuviano

## **8. Trattamento e conservazione dei dati**

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
2. La conservazione dei dati deve essere limitata a 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
3. Nell'ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza e telecontrollo del territorio sia finalizzata alla sola tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
5. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

## **9. Modalità di raccolta dei dati**

La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi descritti nel art. 7 del presente regolamento.

Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali suindicati. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

## **10. Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

## **11. Manutenzione e assistenza**

Il soggetto autorizzato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare giornalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con gli "sla" previsti dal contratto di manutenzione/assistenza.

## **12. Diritti dell'interessato**

Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice e dagli artt. 15 e ss. del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile, del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) Di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - d) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - e) Di proporre reclamo alla Autorità di controllo.
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o pec, al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **13. Sicurezza dei dati**

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
5. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

### **14. Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

### **15. Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al , si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ex REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali 1'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

## 16. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

## 17. ALLEGATO — Modello semplificato di informativa minima

Qui di seguito è riprodotto il modello semplificato di informativa secondo le indicazioni dell'Autorità garante. E' comunque opportuno personalizzare il modello con il logo comunale, oltre ad indicare le modalità per l'accesso al regolamento completo (di solito sito web ufficiale dell'ente in cui viene pubblicato il regolamento), aggiungendo altresì i riferimenti "art. 13 RGPD 2016/679".





**POLIZIA DI STATO**  
**ZONA TELECOMUNICAZIONI**  
**"CAMPANIA-MOLISE"**

*Alla* Prefettura di Napoli  
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica  
(tramite pec) SEDE

*Alla* Comune San Gennaro Vesuviano  
Commissione Straordinaria  
(tramite pec: [ambiente@pec.comune.sangennarovesuviano.na.it](mailto:ambiente@pec.comune.sangennarovesuviano.na.it)) SEDE

e, p.c.

*Alla* Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistico e della Gestione Patrimoniale  
(tramite mic) ROMA

**Oggetto:** Comune di San Gennaro Vesuviano. Ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale. **Parere Tecnico Integrativo v.2**

\*\*\*\*\*

Con protocollo 6304 del 9/10/2018, questo ufficio ha trasmesso un primo parere tecnico sulla progettualità del sistema di videosorveglianza in oggetto indicato. Infatti seguendo le indicazioni previste dalle più recenti normative e decreti ministeriali a riguardo la videosorveglianza per la pubblica sicurezza, es. "Decreto Minniti", fu richiesto il soddisfacimento di ulteriori requisiti utili all'ottenimento di un sistema quanto più incisivo al contrasto dei fenomeni di criminalità sia in ambito urbano che generale.

Le nuove informazioni sul progetto, qui pervenute, hanno risolto le carenze progettuali sopra richiamate consentendo di avere un sistema di videosorveglianza più vicino a quelli in uso per la Pubblica Sicurezza. Resta in sospeso unicamente la gestione dei lettori targa previsti dal progetto i quali dovranno andare a riempire la banca dati delle forze di polizia presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. Per il raggiungimento di tale scopo, il requisito indispensabile da soddisfare è il posizionamento del server di gestione dei flussi video dei sensori di lettura targa, presso una forza di polizia (nel caso specifico la stazione CC dei Carabinieri), poiché tale server dovrà dialogare con il server SCNTT, Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti, del Centro Elettronico Nazionale attraverso la condivisione di certificati digitali (direttiva della Direzione Centrale per gli Affari Generali prot. **1065 del 12/01/2018**).

Quindi validando positivamente il progetto con il soddisfacimento delle ulteriori indicazioni a suo tempo trasmesse, si suggerisce di connettere i "Lettori Targa" al sistema SCNTT del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE  
Dirigente Superiore Tecnico della P. di S.  
Dr. Carmine BATTISTA

**Firmato digitalmente da:**

**Carmine Battista**

Letto, **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):

*FAVOREVOLE*

IL Responsabile dell'Ufficio Tecnico


Ing. Franco Donnarumma

San Gennaro Vesuviano, *27/03/2014*



*[Handwritten signature of Franco Donnarumma]*

Letto, confermato e sottoscritto,

La Commissione Straordinaria Dott.ssa Erminia Ocella Dott.ssa Raffaella De Asmundis Dott. Giuseppe Mingione		Il Segretario generale Dott. Alberto Zurlo
--	---	---

**Certificato di pubblicazione**

(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 06 MAG 2019

San Gennaro Vesuviano, 06 MAG. 2019

Il responsabile dell'albo pretorio


**Si attesta**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2019,

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, 06/04/19



Il segretario generale  
Dott. Alberto Zurlo

**Si attesta**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06 MAG 2019

San Gennaro Vesuviano, 06 MAG. 2019

Il responsabile dell'albo pretorio